



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio rifiuti
Unità operativa Rifiuti Speciali

Pagina 1/1

Spett.le
Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c.
Via Belfiore Gallo, 51/53
37045 Legnago (VR)

Al Comune di Cerea (VR)

Alla Regione Veneto
Direzione Ambiente

Al Responsabile del Dipartimento Provinciale
A.R.P.A.V. di Verona

All'A.S.L. n. 9 "Scaligera"

Trasm. via PEC

Oggetto: Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. -Trasmissione della determinazione n. 2659/18 del 7 agosto 2018.

Con la presenta si trasmette in allegato la determinazione n. 2659/18 "Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) di approvazione del progetto di modifica dell'A.I.A. di cui alla determinazione n. 4498/15, rilasciata alla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B, nel comune di Cerea (VR)."

Distinti saluti

Il funzionario incaricato
G. Biondani

Ufficio responsabile U.O.

indirizzo
Responsabile del Servizio
Responsabile U.O.
telefono e fax
e-mail
web
web fornitori

Via delle Franceschine 10 – 37122 Verona
Luigi Sansoni
Giuseppe Biondani
045.9288845 – 8844- 8876
giuseppe.biondani@provincia.vr.it
www. provincia.vr.it

rif. protocollo n.
codice fiscale
partita IVA
PEC
file

00654810233

00654810233

ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
trasm det 2659.odt



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di approvazione del progetto di modifica dell'A.I.A. di cui alla determinazione n. 4498/15, rilasciata alla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B, nel comune di Cerea (VR).

determinazione n. ^{2659/18} del ^{07/08/2018}

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. rilascia l'Autorizzazione integrata ambientale di approvazione del progetto di modifica dell'impianto di recupero sito in via Palesella 3/B nel comune di Cerea (VR), gestito dalla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c..
2. Modifica le prescrizioni dell'A.I.A. di cui alla determinazione n. 4498/15 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto di recupero gestito dalla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., come descritto nei termini e condizioni stabilite nella sezione "obblighi da rispettare" del presente atto.
3. Dispone la revoca della propria determinazione n. 3938/17 del 12 ottobre 2017, con cui la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. è stata iscritta al numero 112 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, per la stessa attività di recupero delle plastiche oggetto della presente modifica dell'A.I.A., rilasciata con determinazione n. 4498/15 del 4 dicembre 2015.
4. Dispone la revoca della propria determinazione n. 1809/18 del 31 maggio 2018, con cui è stata rilasciata l'approvazione del progetto di modifica dell'A.I.A., in quanto sostituita integralmente dal presente provvedimento.

Il provvedimento viene rilasciato subordinatamente al rispetto della determinazione n. 4498/15, che rimane valida in ogni altra parte qualora non espressamente

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

modificata, nonchè degli “obblighi da rispettare” contenuti nel presente provvedimento.

Fatto

La società Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., con sede operativa in via Palesella 3/B del Comune di Cerea, opera nel campo del trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali costituiti sostanzialmente da materiale metallico (attività IPPC individuata al punti 5.3 b² di cui all'Allegato VIII del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), comprendendo anche le attività di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi. Attualmente è in possesso dell'A.I.A. rilasciata con determinazione provinciale n. 4498 del 4 dicembre 2015. In precedenza la società era titolare delle seguenti autorizzazioni:

- determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 4167/14 del 20 ottobre 2014 di *“Autorizzazione, fino al 20 ottobre 2019 all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso e alle emissioni in atmosfera, rilasciata alla società Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B nel comune di Cerea (VR)”*;
- determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 2517/15 del 7 luglio 2015 *“Aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi vigenti rilasciati alla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B nel comune di Cerea (VR) nell'ambito delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”*.

Con istanza³ in data 18 luglio 2014 la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Con nota⁴ in data 19 giugno 2015, la Società ha presentato ulteriore documentazione ad integrazione della domanda di AIA già presentata. In data 30 giugno 2015, contestualmente all'avvio del procedimento⁵ ed alla convocazione con nota⁶ del dirigente del Settore Ambiente in data 27 maggio 2015, si è svolta una Conferenza dei Servizi presso la sede del Settore Ambiente della Provincia di Verona.

La conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio di un provvedimento provvisorio ed inoltre stabilito di subordinare il rilascio del provvedimento definitivo di AIA all'acquisizione di un'integrazione documentale, del parere ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), e del parere del Comune di Cerea per gli aspetti di competenza.

A seguito dell'emanazione del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92, con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 2517/15 del 7 luglio

²Attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 75 Mg/giorno che comportano il ricorso al trattamento (R4) in frantumatori di rifiuti metallici;

³Acquisita in data 08/09/2014, protocollo n. 87259.

⁴Acquisita in data 19/06/2015, protocollo n. 57297.

⁵Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in relazione alla domanda presentata alla Provincia di Verona per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

⁶Nota in data 17/06/2015, protocollo n. 0056210 inviata in data 17/06/2015.

2015, si è provveduto a rilasciare un "Aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi vigenti (...)".

In data 31 agosto 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha trasmesso⁷ la relazione periodica semestrale (I semestre 2015) del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

In data 01 settembre 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha consegnato⁸ l'estensione della polizza fidejussoria n. 0149401475 della Società HDI Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella determinazione n. 2517/15 del 07/07/2015.

In data 16 settembre 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha trasmesso⁹ documentazione secondo quanto prescritto dalla determinazione n. 2517/15 del 07/07/2015 e da quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 30/06/2015.

In data 23 settembre 2015, l'ARPAV ha trasmesso nota¹⁰ contenente parere favorevole in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev 02 del 09/11/2015 presentato dalla ditta in oggetto con prescrizioni.

In data 10 novembre 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha inviato¹¹ documentazione inerente il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 03 del 09/11/2015 e una richiesta di modifica/chiarimenti di alcune prescrizioni contenute nella determinazione n. 2517/15 del 07/07/2015.

In data 12 novembre 2015, il Comune di Cerea, ha inviato nota¹² contenente un parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ribadendo le prescrizioni date nella precedente conferenza dei servizi del 30/06/2015, con ulteriori prescrizioni.

In data 17 novembre 2015 si è tenuta¹³ la conferenza di servizi al termine della quale è stato espresso dagli Enti presenti il parere positivo per il rilascio dell'AIA, inoltre non sono stati evidenziati motivi ostativi al rilascio di un'autorizzazione ambientale definitiva, che recepisca le prescrizioni presenti nei vigenti atti autorizzativi di carattere ambientale in capo alla ditta¹⁴, oltre a quelle stabilite nelle riunioni istruttorie del 30/06/2015 e 17/11/2015.

In data 24 novembre 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha inviato documentazione¹⁵ contenente una comunicazione dove dichiara l'intenzione di installare un'officina di energia elettrica a sostegno degli impianti siti presso la sede operativa di via Palesella n. 3/B nel Comune di Cerea in quanto il gestore della fornitura di energia elettrica non garantisce una potenzialità utile al normale funzionamento degli stessi.

In data 25 novembre 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha inviato documentazione¹⁶ contenente una Valutazione di Impatto Acustico, a firma dell'Ing. Faccio Andrea, relativa all'ampliamento e redistribuzione dei processi e

⁷Nota acquisita in data 31/08/2015 al prot. n. 76080 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸Nota acquisita in data 01/09/2015 al prot. n. 76444 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹Nota acquisita in data 28/09/2015 al prot. n. 84320 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰Nota acquisita in data 23/09/2015 al prot. n. 83193 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹Nota acquisita in data 10/11/2015 al prot. n. 98197 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹²Nota acquisita in data 12/11/2015 al prot. n. 98906 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³Convocata con nota prot. 102105 del 24.11.2015;

¹⁴Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 4167/14 del 20/10/2014

¹⁵Nota acquisita in data 24/11/2015 al prot. n. 102115 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶Nota acquisita in data 25/11/2015 al prot. n. 102473 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

lavorazioni per il recupero di metalli ferrosi e non.

In data 26 novembre 2015, l'ARPAV ha trasmesso nota¹⁷ contenente parere favorevole in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev 03 del 09/11/2015 presentato dalla ditta in oggetto, salvo per quanto di seguito riportato:

- Pag. 46 - "Microraccolta": il gestore dovrebbe indicare una soglia quantitativa per singolo produttore (fornitori spot, privati, piccoli produttori, parrocchie, ecc.) entro la quale vige il regime di microraccolta;
- Pag. 50 - "Controlli radiometrici": si ritiene opportuno che per quanto concerne i controlli radiometrici sia inserito nel PMC il riferimento a quanto previsto dalla Norma UNI 10897. per ogni carico controllato si ritiene inoltre debba essere prodotto un report (in formato digitale non modificabile o cartaceo) con indicazione almeno dei seguenti dati: esito del controllo, data e ora del controllo, numero del formulario del carico in ingresso o targa del mezzo (in modo da poter associare il carico all'esecuzione del controllo). Il gestore dovrebbe infine provvedere ad eseguire le seguenti verifiche: attestazione dell'Esperto qualificato in merito all'avvenuta sorveglianza radiometrica con frequenza almeno trimestrale, controllo dell'efficienza della strumentazione portatile ad inizio di ogni sessione di misura, con registrazione su modulo interno; attività di formazione da parte dell'Esperto qualificato con frequenza almeno quinquennale e ad ogni nuova assunzione.

In data 30 novembre 2015, la ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c., ha trasmesso¹⁸ la rev. 04 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) modificato relativamente alle prescrizioni (pag. 46 e pag. 50) contenute nel parere favorevole espresso da A.R.P.A.V. in data 26/11/2015.

Con determinazione provinciale n. 4498/15 del 4 dicembre 2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, valevole fino al 4 dicembre 2027.

Con nota provinciale del 9 marzo 2018¹⁹ è stata indetta, in data 20 marzo 2018, la Conferenza dei servizi per la modifica degli impianti, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006, di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale per la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento rilasciata alla Ditta con determinazione provinciale n. 4498/15 del 4 dicembre 2015, a seguito dell'istanza presentata²⁰ dalla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. alla Provincia di Verona.

Con nota provinciale del 27 marzo 2018²¹ è stato trasmesso il verbale della conferenza relativa all'istanza con cui è stata richiesta l'approvazione del progetto di variante pervenuta alla sola Provincia in data 27 novembre 2017²². Nel corso della riunione è stato evidenziato che la planimetria inoltrata riporta erroneamente n. 2 aree, che rientrano invece in AIA regionale rilasciata al limitrofo impianto di cui è titolare il Consorzio di Cerea. Il provvedimento di AIA rilasciato dalla Provincia, di cui alla determina n. 4498/15, infatti, regola esclusivamente i capannoni contraddistinti con le lettere A e B.

¹⁷Nota acquisita in data 26/11/2015 al prot. n. 102973 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸Nota acquisita in data 31/08/2015 al prot. n. 76080 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹Atti della Provincia prot. 13649 del 09/03/2018.

²⁰Acquisita in atti della Provincia prot. n. 100671 del 24/11/2017.

²¹Atti della Provincia prot. n. 17776 del 27/03/2018.

²²Atti della Provincia prot. 100671 del 27/11/2017.

L'istanza è stata sottoposta nel corso degli anni 2016-17 all'istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A (conclusa con determinazione provinciale n. 2507/17 del 14 giugno 2017 avente ad oggetto "*Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Istanza pervenuta da TAVELLIN LUIGI di Tavellin Giuseppe & C. Snc relativa all'intervento denominato "Progetto per l'introduzione del processo di recupero materie plastiche a parità di potenzialità" sito in Comune di Cerea (VR)*") nell'ambito della quale sono state individuate alcune prescrizioni, rispettivamente l'esecuzione di un monitoraggio per l'impatto acustico e l'effettuazione di alcune prove olfattometriche, sulla base della normativa della regione Lombardia. In conclusione della conferenza del 20 marzo è stata stabilita la necessità di aggiornare e correggere la planimetria, oltreché di inviare anche agli altri enti gli elaborati di riferimento per la modifica. In merito invece alle prescrizioni della VIA la Ditta ha dichiarato di aver già adempiuto e ha depositato agli atti della Provincia, consegnando copia anche ai rappresentanti di Comune e AULSS, del Piano di monitoraggio e controllo (PMC) modificato - rev 06 del 5/3/2018. La ditta ha comunicato inoltre che i due punti di aspirazione rimangono immutati ma che, per aspetti prevalentemente tecnici, viene cambiata la posizione del camino, spostandolo di circa 1 mt.. Di tale spostamento terra' conto la documentazione aggiornata. La Ditta Tavellin con nota del 28 marzo²³ ha trasmesso la relazione tecnica e la planimetria aggiornate.

Il Dipartimento Arpav di Verona con nota pervenuta in data 3 maggio 2018²⁴ ha trasmesso il parere favorevole al Piano di monitoraggio e controllo rev 6 del 05/03/2018, richiedendo alcune precisazioni, inviate dalla Ditta con nota nella stessa data del 3 maggio 2018²⁵.

Con determinazione provinciale n. 1809/18 del 31 maggio 2018 è stato adottato il provvedimento di "Autorizzazione integrata ambientale di approvazione del progetto di modifica dell'A.I.A. di cui alla determinazione n. 4498/15 rilasciata alla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B, nel comune di Cerea (VR).

Con nota del 4 luglio²⁶ la Ditta Tavellin Luigi ha presentato le proprie osservazioni e richiesto la rettifica delle prescrizioni del provvedimento provinciale di modifica dell'A.I.A. di cui alla citata determinazione n. 1809/18 del 31 maggio 2018.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata sulla base della verifica di quanto disposto con determinazione provinciale n. 2507/17 del 14 giugno 2017 avente ad oggetto "*Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Istanza pervenuta da TAVELLIN LUIGI di Tavellin Giuseppe & C. Snc relativa all'intervento denominato "Progetto per l'introduzione del processo di recupero materie plastiche*

²³ Atti della Provincia prot. n. 17839 del 28/03/2018.

²⁴ Atti della Provincia prot. nb. 26299 del 03/05/2018.

²⁵ Atti della Provincia prot. n. 26258 del 03/05/2018.

²⁶ Atti della Provincia prot. n. 40425 del 04/07/2018.

a parità di potenzialità” sito in Comune di Cerea (VR)”). Le prescrizioni contenute nella determinazione n. 1809/18 che si revoca, non consideravano appieno l'esito della verifica di assoggettabilità alla V.I.A che ha accolto la richiesta della Ditta volta ad incentivare il recupero delle materie plastiche, a parità di potenzialità autorizzata. Viene adottata inoltre ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006²⁷, degli articoli 6 e 24 della l.r. n. 3/2000²⁸ e dell'articolo 5 della l.r. n. 4/2016²⁹ e per quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2794 del 23 novembre 2010³⁰, n. 1775 del 3 ottobre 2013³¹, n. 1298 del 22 luglio 2014³², n. 1633 del 9 settembre 2014³³, n. 395 del 31 marzo 2015³⁴, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con le note n. 22295 del 27 ottobre 2014 e n. 12422 del 17 giugno 2015.

Ai fini della verifica di conformità ai requisiti previsti nella direttiva IPPC, sono state prese come riferimento tecnico le Linee Guida Ministeriali per l'individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti³⁵.

La decisione di rilasciare il presente provvedimento si fonda inoltre sulle risultanze della conferenza dei servizi del 20 marzo 2018, citata in premessa. Dall'esame della documentazione agli atti non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento.

Obblighi da rispettare

La Ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B nel comune di Cerea (VR) è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia ambientale, degli obblighi contenuti nella determinazione provinciale n. 4498/15, nonché dei seguenti obblighi elencati dal numero 1 al numero 7:

1. la tabella 1 “codici e attività” di cui all'art. 19 della determinazione n. 4498/15

²⁷ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

²⁸ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

²⁹ Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016).

³⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav.” (d.G.R.V. n. 2794/2010).

³¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)” (d.G.R.V. n. 1775/2013).

³² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1298 del 22 luglio 2014 “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi” (d.G.R.V. n. 1298/2014).

³³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1633 del 9 settembre 2014 “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” (d.G.R.V. n. 1633/2014).

³⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31 marzo 2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della “Relazione di riferimento” di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale.” (d.G.R.V. n. 395/2015).

³⁵ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2007, “Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (d.m. 29/01/2007).

(rifiuti non pericolosi ammessi in impianto) viene sostituita dalla seguente, denominata tab. 1bis (in grassetto i nuovi codici/operazioni) :

Codice rifiuto	Descrizione	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R4	R3
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x		x
020110	Rifiuti metallici	x	x	x	
060902	Scorie contenenti fosforo	x	x		
100210	Scaglie di laminazione	x	x	x	
100316	Scorie diverse di quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x		
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x		
100511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	x	x		
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x		
100602	Scorie e schiumature delle produzione primaria e secondaria	x	x		
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x		
100702	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x		
100809	Altre scorie	x	x		
100811	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x		
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x		
100903	Scorie di fusione	x	x		
100906	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x		
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x		
101003	Scorie di fusione	x	x	x	
110501	Zinco solido	x	x	x	
110502	Ceneri di zinco	x	x		
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x	x	
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	x	x	x	
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x	x	
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x	x	
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x	x	
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x		

120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x		
150102	Imballaggi di plastica	x	x		x
150104	Imballaggi metallici	x	x	x	
150105	Imballaggi compositi	x	x		
150106	Imballaggi in materiali misti	x	x	x	
160116	Serbatoi per gas liquefatto	x	x	x	
160117	Metalli ferrosi	x	x	x	
160118	Metalli non ferrosi	x	x	x	
160122	Componenti non specificati altrimenti	x	x	x	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x		
160604	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x	x		
160605	Altre batterie e accumulatori	x	x		
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio, o platino (tranne 16 08 07)	x	x		
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x		
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x		
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x		
170203	Plastica	x	x		x
170402	Alluminio	x	x	x	
170403	Piombo	x	x	x	
170404	Zincò	x	x	x	
170405	Ferro e acciaio	x	x	x	
170406	Stagno	x	x	x	
170407	Metalli misti	x	x	x	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x		
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x	
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x		
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x		

190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x	x	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x	
191202	Metalli ferrosi	x	x	x	
191203	Metalli non ferrosi	x	x	x	
191204	Plastica e gomma	x	x		x
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x	x	
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	x		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.	x	x		
200139	Plastica	x	x		x
200140	Metalli	x	x	x	

2. l'art. n. 20 della determinazione n. 4498/15 viene sostituito dal seguente:
 “Per i rifiuti indicati in tab 1 “codici e attività” la potenzialità di trattamento (R3-R4-R12) è fissata in 100.000 ton/anno complessive (max 30.000 ton/anno per attività R3) e 500 ton/giorno”.

3. l'art. n. 22 della determinazione n. 4498/15 viene sostituito dal seguente:
 “La massima capacità di stoccaggio complessiva di rifiuti in impianto è di 50.000 tonnellate e ricomprende: a) la massima capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi derivanti dal centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, b) la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti prodotti con il codice CER 191212 stabilita in 500 t., c) la massima capacità di stoccaggio di rifiuti plastici di cui ai CER 020104-150102-150105-170203-191204-200139 è pari a 3100 t., come di seguito ripartita :

- CER 020104 stoccaggio max 2600 t.
- CER 150102 “ max 100 t.
- CER 150105 “ max 100 t.
- CER 170203 “ max 100 t.
- CER 191204 “ max 100 t.
- CER 200139 “ max 100 t.

4. La massima capacità di stoccaggio delle EoW di materie plastiche è pari a 1900 t.. Il dato, sommato alla max capacità di stoccaggio di rifiuti plastici (3100 t.), è compreso nel limite autorizzato massimo di stoccaggio pari a 5.000 t.

5. il recupero delle materie plastiche di cui al precedente punto 3. deve avvenire in perfetta osservanza di quanto previsto al paragrafo 6.1 del D.M. 05/02/1998 quanto a provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime ottenute.

6. entro il termine di 60 giorni dovranno essere adeguate ed estese al presente provvedimento le garanzie finanziarie già prestate ai sensi della d.G.R.V. n. 2721/2014³⁶.

7. le attività di recupero devono avvenire nel rispetto di quanto previsto negli elaborati allegati alla determinazione n. 4498/15, mentre l'attività di recupero delle plastiche oggetto del presente provvedimento deve rispettare la relazione tecnica e la tavola unica integrativa Rev 01 pervenuti in data 28 marzo 2018³⁷. Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno dei capannoni/aree coperte devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.

8. Il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) da applicare è la versione modificata Rev 6 del 5 marzo³⁸ 2018, in merito al quale Arpav ha espresso parere favorevole, documento aggiornato che sostituisce il precedente allegato alla determinazione n. 4498/15.

Avvertenze L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014.

Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nullaosta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334³⁹, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE⁴⁰. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce in ogni caso le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX alla Parte seconda del d.lgs 152/06. La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e

³⁶ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

³⁷ Atti della Provincia prot. 17839 del 28/03/2018.

³⁸ Atti della Provincia prot. n. 15785 del 20/03/2018.

³⁹ "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

⁴⁰ Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

dell'attività prevista. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendio e di ambienti di lavoro e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario⁴¹, all'inquinamento acustico⁴².

Si ricorda alla ditta che, al fine del legittimo svolgimento dell'attività, dovranno essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dalla presente determinazione.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle conclusioni sulle BAT;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto dalla Provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06.

Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

In caso di modifiche dell'impianto⁴³ il gestore è tenuto ad applicare quanto disposto dall'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06.

Nel caso di modifiche sostanziali⁴⁴ il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, del d.lgs 152/06. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in essere, con esclusione di quanto richiesto come modifica.

Nel caso di modifica non sostanziale il gestore è tenuto⁴⁵ a dare preventiva comunicazione alla Provincia. Decorso sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche proposte. Il gestore è inoltre tenuto a versare, contestualmente alla presentazione delle istanze di riesame o di modifica dell'impianto (sia sostanziale che non), le tariffe secondo quanto stabilito dal d.lgs 152/06. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 3, del d.lgs 46/2014, resta fermo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519⁴⁶.

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

⁴¹ Si richiamano, in particolare, gli adempimenti di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/34.

⁴² Come previsto dalle Linee guida regionali (DGRV 1105/09), nel caso di segnalazioni verificate dal Comune sarà richiesta alla ditta

una relazione tecnica sul clima acustico.

⁴³ Come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 152/06.

⁴⁴ Come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del d.lgs. 152/06.

⁴⁵ Nel caso di mancata preventiva comunicazione di modifiche (sia sostanziali che non sostanziali) è prevista l'applicazione della

sanzione stabilita dall'art. 29-quattordicesimo, commi 5 e 6, del d.lgs 152/06.

⁴⁶ "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'AIA ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

Nel corso di validità del presente provvedimento ARPAV effettuerà i controlli previsti dall'art. 29-decies del d.lgs 152/06, con onere a carico del gestore⁴⁷. Quando ne ravveda la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 29-decies del d.lgs 152/06.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procederà, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 1265/34.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29-quattordicesimo del d.lgs 152/06.

Il presente provvedimento viene consegnato alla società Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe S.n.c. e trasmesso al Comune di Cerea, alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", al Servizio Atti deliberativi della provincia, nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁴⁸ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁴⁹.



⁴⁷ Importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519 e ss.mm;

⁴⁸ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁴⁹ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.